**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI VIADANA E DOSOLO.**

L'anno **…………………** addì **………….** del mese di **……………………......................**

**TRA**

**Il Comune di Viadana,** legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore Nicola Cavatorta, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

**E**

Il **Comune di Dosolo,** legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore Pietro Bortolotti, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

**PREMESSO CHE**

* l’art. 30 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267, consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
* l’art. 98, c. 3), del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l’ufficio di Segreteria comunale;
* l’art. 10 del D.P.R. 465/97, c. 2), dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l’Ufficio di Segreteria Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
* l’art. 16-ter, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali e provinciali”, del DL 162/2019 (c.d. “Milleproroghe 2020”), convertito con modificazioni in Legge n. 8/2020, interviene ai commi da 11 a 13 in materia di convenzione di segreteria comunale e provinciale riscrivendone le regole;

* il Decreto del Ministero dell’Interno 21.10.2020, in applicazione a quanto previsto dal co 12 del predetto art. 16-ter del DL 162/2019, definisce le modalità e la disciplina di dettaglio del nuovo sistema classificatorio;
* con delibera consiliare del **Comune di Viadana n. del** esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo schema di convenzione per l’ufficio di Segreteria Comunale ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.
* con delibera consiliare del **Comune di Dosolo n. … del ………….** esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo schema di convenzione per l’ufficio di Segreteria comunale, ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

**CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Oggetto e scopo della Convenzione**

I Comuni di Viadana e Dosolo nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

**Art. 2**

**Comune Capo Convenzione e sede dell’Ufficio di Segreteria**

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto, viene individuato nel Comune di Viadana, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

La classe di appartenenza della Segreteria comunale così convenzionata, ai sensi di quanto previsto dal co 11 dell’art. 16-ter del DL n. 162/2019, convertito in Legge n. 8/2020, risulterà essere di classe 2^.

**Art. 3**

**Procedura per la nomina**

Il Sindaco del Comune Capo Convenzione è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. n. 465/1997, nomina che dovrà essere effettuata d’intesa con il Sindaco del Comune convenzionato.

Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune convenzionato provvederà altresì:

* ad indicare al Ministero dell’Interno Servizio Albo SS.CC.PP - Sezione Lombardia di Milano il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
* a richiedere al Ministero dell’Interno Servizio Albo SS.CC.PP - Sezione Lombardia di Milano il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
* ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

**Art. 4**

**Rapporto di Lavoro**

Il Segretario Comunale, dipendente dal Ministero dell’Interno, Servizio Albo SS.CC.PP, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni convenzionati.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Comune Capo Convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo Convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con Ministero dell’Interno Servizio Albo SS.CC.PP - Sezione Lombardia di Milano.

**Art. 5**

**Rapporti finanziari**

Il Segretario Comunale titolare della convenzione svolgerà il proprio servizio e le proprie funzioni nel modo seguente:

- Comune di Viadana ore 24

- Comune di Dosolo ore 12

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal CCNL dei Segretari comunali e provinciali, sarà ripartita fra i due enti tenuto conto della ripartizione oraria sopra indicata.

**Art. 6**

**Modalità operative del servizio**

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette Amministrazioni comunali, secondo un calendario che verrà concordato fra i sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale e della ripartizione oraria di cui all'articolo precedente. Il Segretario assicurerà comunque la propria presenza ed organizzerà il proprio servizio in modo tale da soddisfare le esigenze connesse all’espletamento dell’incarico, in relazione agli obbiettivi ed ai programmi da realizzare. Verranno altresì concordate le modalità di accesso ai Comuni convenzionati in applicazione delle disposizioni di legge e di contratto. In caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascun Ente.

**Art. 7**

**Sostituzione in caso di assenza o impedimento**

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti e due i Comuni. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà altro segretario o il Vice segretario eventualmente in servizio presso uno dei comuni convenzionati individuato, di volta in volta, dal Sindaco capo convenzione, previo accordo con gli altri Sindaci.

**Art. 8**

**Forme di consultazione**

I sindaci si consulteranno nel caso di:

* Nomina del Segretario Comunale;
* Revoca del Segretario Comunale per sopravvenuta violazione di doveri d’ufficio;
* Non conferma nel caso di cambio Amministrazione;
* Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio;
* Scioglimento della convenzione.

**Art. 9**

**Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie**

Compete al Segretario Comunale addetto alla segreteria convenzionata, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto e le relative retribuzioni aggiuntive dovute al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune Capo convenzione, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare.

Saranno altresì sostenuti dal Comune di Capo convenzione le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche o tipologie specifiche di ogni singolo Comune, così come previsto dalla contrattazione collettiva in merito alla formazione del Segretario Comunale.

Tutte le spese e gli oneri relativi derivati dalla presente Convenzione saranno ripartiti nella misura stabilita nella presente Convenzione. Trimestralmente il Comune Capo Convenzione comunicherà al Comune Convenzionato il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune Convenzionato provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi ad ogni altro compenso per ulteriori funzioni e/o incarichi conferiti al segretario comunale nell’ambito dell’autonomia organizzativa di ciascun comune ai sensi e agli effetti del D. Lgs 267/2000 e del contratto collettivo nazionale di settore attualmente vigente. Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso).

I diritti di Segreteria, se spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c" come modificato dall’art.10 c.2 quater della legge n. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune con cadenza trimestrale. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i Comuni dei suddetti atti soggetti a diritto di rogito, nell'intesa che tali diritti non dovranno essere erogati qualora superino la percentuale di un quinto dello stipendio spettante al Segretario Comunale.

**Art. 10**

**Durata - Causa Di Scioglimento**

**Recesso e Permanenza Convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni due, rinnovabile alla scadenza; ha comunque carattere precario e pertanto potrà essere sciolta consensualmente mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle due Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento; in caso di disparità, il termine sarà stabilito con provvedimento adottato dal Ministero dell’Interno – Servizio Albo Lombardia.

E’ ammesso il recesso unilaterale delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare, previo preavviso scritto di almeno 30 giorni; l’atto deliberativo del comune che recede dalla convenzione può essere adottato, solo dopo che siano decorsi i 30 giorni dalla ricezione, da parte dell’altro comune, della manifestazione di volontà di recesso. In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale permarrà in servizio a tempo pieno presso il Comune Capo convenzione.

**Art. 11**

**Norma di chiusura**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle norme contenute nei C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, al Ministero dell’Interno Servizio Albo SS.CC.PP-Sezione Lombardia di Milano, a cura del Comune Capo convenzione per i conseguenti provvedimenti.

**IL SINDACO DEL COMUNE di VIADANA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI DOSOLO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**